

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DECRETO AGOSTO - (Decreto Legge 14 Agosto 2020, n. 104)

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



Nell'ambito delle misure straordinarie previste per le imprese a seguito dell'emergenza Covid-19, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 203 del 14 agosto 2020, il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 denominato "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" cosiddetto "Decreto Agosto", riguardante una serie di interventi a sostegno di tutte le imprese e i professionisti varati per favorire la ripresa economico finanziaria del Paese.

PROROGA CASSA INTEGRAZIONE (ART. 1)

Le novità più rilevanti riguardano la cassa integrazione la quale viene prolungata di ulteriori 9 settimane più 9 (18 in totale). La CIG è fruibile da 13 luglio al 31 dicembre 2020 ma, a differenza di prima, è legata al confronto con il fatturato aziendale del 2019. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

- a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

ESONERO VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (ART. 6)

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (ART. 58)

Viene prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese con attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo, che dovrà essere utilizzato per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Indipendentemente dalla riduzione del fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Un apposito decreto fisserà le procedure per la richiesta del contributo, ma è da evidenziare che è prevista la possibilità di ottenere il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, presentando i documenti certificanti gli acquisti, anche non quietanzati.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI (ART. 59)

Viene previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Il contributo è calcolato in percentuale sulla riduzione del fatturato subita.

Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

SEMPLIFICAZIONI ASSEMBLEE CONDOMINIALI SUPERBONUS 110% (ART. 63)

Il Decreto Agosto interviene sulla normativa in materia di superbonus, prevedendo che le delibere dell'assemblea del condominio siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio.

PROROGA MORATORIA PMI (ART. 65)

Viene prevista la proroga, del termine del 30 settembre, previsto dall'articolo 56, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 18/2020, al 31 gennaio 2021. Pertanto:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;
- per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI (ART. 77)

Il credito d'imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal Decreto Agosto, anche al mese di giugno.

Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d'imposta è previsto anche per il mese di luglio. Si ricorda che il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti locatari esercenti attività d'impresa abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

ABOLIZIONE SECONDO RATA IMU (ART. 78)

A seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Agosto, non è dovuta la seconda rata Imu relativamente a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che le fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato dell'esclusione del pagamento dell'acconto Imu.

Con riferimento, invece, agli immobili di cui alla lettera d), il Decreto Agosto prevede la non debenza dell'Imu anche per gli anni 2021 e 2022.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE (ART. 79)

Il Decreto Agosto reintroduce il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, riconoscendolo nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE, SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE, ASD E SSD (ART. 81)

Il Decreto Agosto riconosce, per l'anno 2020, un credito d'imposta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d'imposta è pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati (è infatti previsto un limite massimo di spesa, e, quindi, una ripartizione del credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili).

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono escluse dal beneficio in esame le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991, ovvero le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche.

ULTERIORE RATEAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 97)

I versamenti sospesi in considerazione dell'emergenza sanitaria ad opera degli articoli 126 e 127 D.L. 134/2020 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

- 50% delle somme: in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo;
- restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Si ricorda che i versamenti sospesi di cui sopra sono quelli relativi:

- ❖ alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- ❖ all'imposta sul valore aggiunto;
- ❖ ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

PROROGA SECONDO ACCONTO SOGGETTI ISA (ART. 98)

Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap per i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA (ART. 99)

Viene differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020. Pertanto:

- ✓ sono sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020;
- ✓ è differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- ✓ sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;
- ✓ sono sospese dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 le attività di verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti (articolo 48 bis D.P.R. 602/1973).

Resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020 (ART. 110)

Viene prevista la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può avere:

- effetti soltanto civilistici e contabili;
- effetti anche fiscali, a seguito del pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Bitonto, 01 settembre 2020

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it